



PROTOCOLLO APPLICAZIONE CCNL

In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali di cui al rinnovo del Ccnl "logistica trasporto merci e spedizioni" del 29 gennaio 2005 e al rinnovo della parte economica del 18 luglio 2007

Il giorno 15 luglio 2009 presso la sede della FILT-CGIL, via Morgagni 27 Roma, si sono incontrati:

⇒ Le Centrali Cooperative

AGCI - PSL

rappresentata da: Olga Pegoraro, Enzo Sartorello, Nicola Ascalone, Giuseppe Gizzi, Lorenzo Tamburini.

ANCST - LEGACOOOP

rappresentata da: Franco Tumino, Ferdinando Palanti, Alberto Armuzzi, Roberto Bartolini, Remo Dai Prà, Giovanni Giuliaci, Luciano Patuelli, Pio Braccalenti, Alessandro Massarelli, Claudio Ferrari, Carlo Di Leo, Giovanni Albani.

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE

rappresentata da Massimo Stronati, Andrea Gioeni, Mario Troisi, Marco Mingrone, Alessandro Monzani, Giovanni Poletti, Giuseppe Gallinari, Mauro Grandotto, Mario Terra.

e

⇒ Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

FILT - CGIL

rappresentata da: Michele Azzola, Domenico D'Ercole, Maurizio Amadori, Rocco Lamparelli, Domenico Rinaldi, Natale Colombo, Ettore Montagna, Renzo Pecorelli, Gabrio Guidotti, Cristiano Tardioli, Mauro Barutti, Cristina Taborro, Antonietta Ceccarelli.

FIT - CISL

rappresentata da: Pasquale Paniccia, Arnaldo Neri, Gaetano Antonello, Sergio Pierdomenico, Gianni Cialfi, Raffaele Marino, Giorgio Tornusciolo, Giovanni Torrazzo.

UILTRASPORTI

rappresentata da: Claudio Tarlazzi, Giuseppe Filippone, Marco Pecorari, Giuliano Galluccio.


- tenuto conto del "Protocollo d'Intesa" e del "Protocollo Attuativo all'Intesa", sottoscritti in data 27/06/2002 e modificati in data 9/11/2004;
- considerate le modifiche alla stessa L. 142/01 introdotte dalla L. 30/03;
- valutata la necessità di armonizzare le norme contrattuali alle novità introdotte, anche al fine di non consentire distorsioni e concorrenza sleale nel mercato dei servizi di facchinaggio e trasporto;

concordano sulle modifiche e/o specifiche al "Protocollo d'Intesa" ricomprese nel nuovo testo integrato che applica il ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni così come previsto dalla Legge 142/01 e successive modifiche.

Premessa

Il presente Protocollo attuativo vuole essere l'occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica, a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi del trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare riferimento al facchinaggio.

Inoltre, per quanto di loro competenza, le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività di cui al campo di applicazione, si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro subordinato.



Convengono, infine, che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrata nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente protocollo.

Le parti concordano che dall'esame del CCNL della logistica, trasporto merci e spedizioni si evidenzia una sostanziale difficoltà a rappresentare il variegato universo delle imprese cooperative operanti nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica, sia per quanto riguarda l'individuazione delle figure professionali sia per una serie di specifiche normative, e per questo le parti hanno concordato di operare specifiche integrazioni al contratto sottoscritto in data 29/01/2005 e per la parte economica il 18 luglio 2007, anche alla luce dei provvedimenti legislativi emanati in materia, considerate le differenze territoriali.

Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'applicazione del CCNL dovrà avvenire con le integrazioni previste dai vari articoli del presente accordo.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 lettera f) della L. 142/01.

Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui al presente accordo integrano i corrispondenti articoli del citato CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Entro il termine ultimo del 30-09-2009 le cooperative dovranno adeguare, dopo apposita assemblea, le retribuzioni a quanto previsto dal CCNL e dal presente accordo di applicazione. Le retribuzioni aventi eventuali importi eccedenti, non derivanti da accordi sindacali, costituiranno un superminimo riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali e dagli adeguamenti relativi alla gradualità.

Campo di applicazione

Le Parti concordano che il presente accordo si applica, ai sensi della Legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni.

Le Parti concordano che le gradualità di cui al presente accordo si applicano, ai sensi della legge 142/01, agli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci che erano in attività alla data dell'accordo del 27 giugno 2002.

A livello territoriale, tramite accordo tra tutte le organizzazioni firmatarie del presente protocollo, potranno essere definiti i relativi percorsi per l'applicazione delle gradualità previste dal presente protocollo anche alle cooperative costituite dopo il 27.06.02.

Tali accordi dovranno prevedere le motivazioni ed essere pubblicizzati attraverso l'invio al competente Osservatorio.

Disposizioni Generali

Le materie di cui agli articoli 4, 5, 14, 21, 31, 48, 49 della Parte Comune e 1 e 9 Parte Speciale Sezione Prima del CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni, vista la specificità dei soggetti di cui alla legge 142/01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai regolamenti interni.

Osservatori Nazionale e Regionali

Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi sopracitati e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal processo di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra esposti, le parti convengono sull'opportunità di costituire gli Osservatori nazionale e regionale, che costituiscono, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo partecipativo, lo strumento per una

comune conoscenza e per l'approfondimento congiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e/o di debolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei trasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà operanti nei Paesi dell'Unione Europea.

Gli Osservatori Nazionale e regionali rappresentano la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui seguenti argomenti:

- Andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;
- Andamento dell'occupazione, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di prestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità ed alle esigenze formative;
- Problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di particolare rilevanza per il settore;
- Struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- Processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche con riguardo al fattore lavoro.

I lavori degli Osservatori nazionale e regionali – che si riuniranno di norma ogni tre mesi – si svolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni significative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che potranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private di natura economico-statistica.

I risultati dei lavori degli Osservatori nazionale e regionali saranno messi a disposizione delle parti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni in ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno altresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del settore, nel territorio, nei confronti delle strutture territoriali nonché per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale.

Un'apposita riunione dei due Osservatori, nazionale e regionali, sarà dedicata, a cadenza annuale, al monitoraggio in ordine alle più significative problematiche, afferenti l'applicazione del presente accordo nonché al monitoraggio circa l'evoluzione della normativa legge 142/01.

Le parti concordano che l'affidamento degli appalti sia fatto nell'ambito degli organismi economici che risultino regolarmente iscritti al registro delle imprese delle CCIAA, secondo quanto previsto dal DM 221/03. L'Osservatorio avrà funzioni di supporto in relazione alle norme previste all'art. 42 del Ccnl.

L'Osservatorio segnalerà eventuali inadempienze previdenziali, amministrative e contrattuali agli organismi preposti, in sede territoriale, al fine della emanazione dei provvedimenti di competenza.

Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di favorire la ricezione, da parte dello stesso con atto ufficiale, degli elementi necessari alla qualificazione delle singole cooperative anche per la partecipazione a gare sia pubbliche che private.

Compito dell'Osservatorio è, altresì, quello di favorire l'operatività del registro delle imprese di facchinaggio di cui al DM 221/03.

Nella fase di costituzione gli Osservatori regionali, che coordineranno le loro attività con gli Osservatori permanenti della Cooperazione costituiti presso le DPL in base a quanto previsto dall'accordo tra Associazioni cooperative e CGIL-CISL-UIL del 10 ottobre 2007 e della relativa circolare del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2007, dovranno promuovere idonee iniziative atte a coinvolgere, per la costituzione stessa e per i lavori seguenti, i soggetti istituzionali preposti alla verifica sulla normativa del lavoro, della previdenza e della salute (INPS, INAIL, Direzioni provinciali del Lavoro, Provincia e Camere di Commercio).

Gli osservatori regionali rappresentano la sede di analisi, verifica, confronto e controlli sistematici delle stesse materie di cui a livello nazionale, con esclusivo riferimento alla realtà locale.

Gli Osservatori regionali potranno articolarsi, se ritenuto necessario, su base territoriale/provinciale.

Art. 6 – Classificazione del personale

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2013 del codice civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i soggetti di cui alla Legge 142/01 che operano all'interno di cooperative che,

per oggettive ragioni tecnico - organizzative nonché per esigenze di mutualità interna operino secondo un assetto che preveda l'inquadramento su un unico livello saranno convenzionalmente inquadrati al livello V.

Ai sopraccitati soggetti, quando avviati a svolgere attività previste nell'impianto classificatorio a livelli superiori, sarà corrisposta una maggiorazione della paga giornaliera, per tante giornate mese quante quelle di effettivo impiego con mansione di livello superiore.

VI livello

Sono inquadrati in tale livello gli operai neo assunti cui non si applicano le norme dell'apprendistato che, non essendo in possesso dei requisiti professionali per l'inquadramento nei livelli superiori necessitano di un periodo di formazione teorico - pratica.

Tali lavoratori, qualora indirizzati verso attività semplici, superato il periodo di prova ed un periodo di lavoro effettivo di diciotto mesi saranno inquadrati al quinto livello.

Art. 9 - orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art. 11 - orario di lavoro per il personale viaggiante

Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale.

Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi.

Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 5. della parte speciale sezione prima del CCNL.

Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.

Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.

In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di cui al comma 3 e la corresponsione mensile delle sole maggiorazioni di cui all'articolo 4 della parte speciale sezione prima del CCNL, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.

Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Tali cooperative, inoltre, potranno fissare la durata dell'orario ordinario di lavoro in 40 ore settimanali e conseguentemente il numero di permessi annui sarà elevato a 88 ore.

Infine, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi.

Art. 3 parte speciale sezione prima - Retribuzione

La retribuzione è quella del CCNL di riferimento come da tabelle contenute nell'allegato n. 1 al presente accordo.

Gli Istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzione oraria.

Per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002 gli istituti differiti di cui al CCNL relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, saranno riconosciuti con le seguenti gradualità:

Quota istituti ccnl	fino al 28.2.2009	Dal 1.3.2009	Dal 1.10.2009	Dal 1.4.2010	Dal 1.11.2010
	60%	70%	80%	90%	100%

Art. 5 parte speciale prima – Lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale ordinario come definito dagli articoli 9 e 11 della presente intesa.

E' consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 66/03.

A livello locale le parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di flessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese volte ad istituire la "Banca Ore" per le eventuali ore straordinarie eccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.

Art. 6 parte speciale prima – Rimborso spese, indennità equivalenti

Relativamente all'art. 6 parte speciale prima le parti stabiliscono di demandare la disciplina ai regolamenti interni.

Si precisa che l'art. 6 parte speciale prima non troverà applicazione solo nelle cooperative il cui regolamento interno normi la materia, garantendo, comunque, rimborsi spese non inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal socio, nei tetti massimi stabiliti dai regolamenti interni.

Art. 15 – Aumenti periodici di anzianità

A partire dal 1.07.02 decorrono i termini per il calcolo dell'anzianità atta a maturare gli importi degli aumenti periodici.

Art. 22 - Ferie

Dall'1-7-2009 gli importi relativi alle ferie non saranno più compresi nel trattamento globato, ma dovranno essere accantonati e corrisposti al momento del godimento delle ferie proporzionalmente maturate.

Per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002 il trattamento economico relativo alle ferie sarà riconosciuto con le seguenti gradualità:

Quota istituti ccnl	fino al 28.2.2009	Dal 1.3.2009	Dal 1.10.2009	Dal 1.4.2010	Dal 1.11.2010
	60%	70%	80%	90%	100%

Art. 7 parte speciale prima – Malattia, infortunio tossicodipendenza, etilismo

Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme del DPR 602/70 come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi



Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore

Le parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32 del CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad intrecciarsi con diritti e doveri del socio, nell'ambito del suo rapporto associativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che è demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti, doveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.

Art. 34 - Trattamento di fine rapporto

Gli importi relativi al TFR saranno accantonati e trattati in base alle vigenti normative di legge. Per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002 il trattamento di fine rapporto sarà riconosciuto con le seguenti percentuali gradualità:

Quota istituti ccnl	fino al 28.2.2009	Dal 1.3.2009	Dal 1.10.2009	Dal 1.4.2010	Dal 1.11.2010
	60%	70%	80%	90%	100%

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione

Le parti, in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale, potranno individuare, a livello territoriale, fermi restando i trattamenti minimi inderogabili stabiliti nel presente accordo, ulteriori modifiche al presente protocollo finalizzate a realizzare, per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002, il conseguimento del pieno trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste dalla presente intesa.

Art. 50 - Apprendistato professionalizzante

E' possibile la stipula di contratti di apprendistato per giovani destinati ad essere inseriti nel livello 6°. La durata del contratto non può essere superiore a 36 mesi.

La retribuzione spettante sarà pari al 90% per i primi 18 mesi e al 93% per i restanti.

Tale ampliamento opera soltanto per lo svolgimento del primo contratto di apprendistato di tali lavoratori in aziende del settore. Pertanto qualora un apprendista cessi dal lavoro prima di aver raggiunto la qualifica e sia successivamente assunto da un'altra cooperativa del settore, anche per mansioni diverse, il nuovo contratto di apprendistato non potrà avere durata superiore a 18 mesi dedotti i periodi di apprendistato già effettuati presso altre aziende.

Il numero massimo di apprendisti per ogni cooperativa sarà pari al 20% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.

Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite suddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

Art. 41 - Diritti sindacali

Relativamente ai diritti sindacali le parti, in relazione alla trattativa in corso su tale materia tra le Confederazioni Sindacali e le Centrali Cooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi alle conclusioni di tale trattativa.






Tabella delle retribuzioni mensili da marzo 2009

Livello	Parametro	Minimo Conglobato
Quadro	156	1.812,83
1	146	1.702,41
2	134	1.564,20
3S	121	1.412,37
3	118	1.375,07
4	112	1.307,66
5	107	1.247,26
6	100	1.164,54

In caso di retribuzione mensile ai soggetti di cui alla Legge 142/01 andranno garantiti, con le modalità e le previsioni temporali del Ccnl della logistica trasporto merci e spedizioni, tutti gli istituti economici e normativi previsti (es. Ferie, Permessi ROL, ex Festività, 13a mensilità, 14a mensilità, TFR che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa).

Tabella Retribuzioni giornaliere da marzo 2009 per le cooperative costituite dopo il 27.06.02

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Giornaliera	22	82,40	77,38	71,10	64,20	62,50	59,44	56,69	52,93
13ma	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41
14ma	8,33%	6,82	6,41	5,88	5,31	5,17	4,91	4,68	4,37
permessi e ex festività	9,52%	7,84	7,37	6,77	6,11	5,95	5,66	5,40	5,04
Totale istituti		21,53	20,22	18,57	16,77	16,32	15,52	14,80	13,82
% pagamento istituti	100%	21,53	20,22	18,57	16,77	16,32	15,52	14,80	13,82
Totale retributivo minimo		103,93	97,60	89,68	80,97	78,83	74,96	71,50	66,75
TFR	8,64%	7,12	6,69	6,14	5,55	5,40	5,14	4,90	4,57
ferie	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41

Tabella retribuzioni orarie da marzo 2009 per le cooperative costituite dopo il 27.06.02

	Fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Oraria	168	10,79	10,13	9,31	8,41	8,18	7,78	7,42	6,93
13ma	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58
14ma	8,33%	0,89	0,84	0,77	0,70	0,68	0,64	0,61	0,57
permessi e ex festività	9,52%	1,03	0,96	0,89	0,80	0,78	0,74	0,71	0,66
Totale istituti		2,82	2,65	2,43	2,20	2,14	2,03	1,94	1,81
% pagamento istituti	100%	2,82	2,65	2,43	2,20	2,14	2,03	1,94	1,81
Totale retributivo minimo		13,61	12,78	11,74	10,60	10,32	9,82	9,36	8,74
TFR	8,64%	0,93	0,88	0,80	0,73	0,71	0,67	0,64	0,60
ferie	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58

Tabella delle retribuzioni mensili con gradualità da marzo 2009 per le cooperative costituite prima del 27.06.02

	Fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione mensile		1.812,83	1.702,41	1.564,20	1.412,37	1.375,07	1.307,66	1.247,26	1.164,54
13ma	70%	1.268,98	1.191,69	1.094,94	988,66	962,55	915,36	873,08	815,18
14ma	70%	1.261,75	1.184,46	1.087,71	981,43	955,32	908,13	865,85	807,95
ferie	70%	1.268,98	1.191,69	1.094,94	988,66	962,55	915,36	873,08	815,18
permessi e ex festività	70%	120,81	113,45	104,24	94,12	91,63	87,14	83,12	77,61
TFR	70%	109,64	102,96	94,60	85,42	83,16	79,09	75,43	70,43

In caso di retribuzione mensile ai soggetti di cui alla Legge 142/01 andranno garantiti, con le modalità e le previsioni temporali del Ccnl della logistica trasporto merci e spedizioni, tutti gli istituti economici e normativi previsti (es. Ferie, Permessi ROL, ex Festività, 13a mensilità, 14a mensilità, TFR che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa).

Tabella delle retribuzioni giornaliere con gradualità da marzo 2009 per le cooperative costituite prima del 27.06.02

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Giornaliera	22	82,40	77,38	71,10	64,20	62,50	59,44	56,69	52,93
13ma	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41
14ma	8,33%	6,82	6,41	5,88	5,31	5,17	4,91	4,68	4,37
permessi e ex festività	9,52%	7,84	7,37	6,77	6,11	5,95	5,66	5,40	5,04
Totale istituti		21,53	20,22	18,57	16,77	16,32	15,52	14,80	13,82
% pagamento istituti	70%	15,07	14,15	13,00	11,74	11,43	10,87	10,36	9,67
Totale retributivo minimo		97,47	91,54	84,10	75,94	73,93	70,30	67,06	62,61
TFR	8,64%	7,12	6,69	6,14	5,55	5,40	5,14	4,90	4,57
% pagamento TFR	70%	4,98	4,68	4,30	3,88	3,78	3,59	3,43	3,20
ferie	8,33%	6,86	6,45	5,92	5,35	5,21	4,95	4,72	4,41
% pagamento ferie	70%	4,80	4,51	4,15	3,74	3,64	3,47	3,31	3,09

Tabella delle retribuzioni orarie con gradualità da marzo 2009 per le cooperative costituite prima del 27.06.02

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Oraria	168	10,79	10,13	9,31	8,41	8,18	7,78	7,42	6,93
13ma	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58
14ma	8,33%	0,89	0,84	0,77	0,70	0,68	0,64	0,61	0,57
permessi e ex festività	9,52%	1,03	0,96	0,89	0,80	0,78	0,74	0,71	0,66
Totale istituti		2,82	2,65	2,43	2,20	2,14	2,03	1,94	1,81
% pagamento istituti	70%	1,97	1,85	1,70	1,54	1,50	1,42	1,36	1,27
Totale retributivo minimo		12,76	11,99	11,01	9,94	9,68	9,21	8,78	8,20
TFR	8,64%	0,93	0,88	0,80	0,73	0,71	0,67	0,64	0,60
% pagamento TFR	70%	0,65	0,61	0,56	0,51	0,50	0,47	0,45	0,42
ferie	8,33%	0,90	0,84	0,78	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58
% pagamento ferie	70%	0,63	0,59	0,54	0,49	0,48	0,45	0,43	0,40

VERBALE D'INTESA

I prossimi aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, modificheranno in maniera automatica le tabelle di cui all' allegato 1 del protocollo d'intesa. Inoltre, le parti convengono che il protocollo d'intesa 15 luglio 2009 diventerà parte integrante del CCNL al prossimo rinnovo contrattuale, e lo stesso potrà essere rinegoziato dalle sole parti firmatarie.

Le parti, inoltre, ritengono che il prossimo rinnovo contrattuale debba affrontare i seguenti punti:

- revisione degli articoli sul cambio di appalto;
- revisione della classificazione che preveda una maggiore aderenza alle specificità delle attività svolte dalle imprese cooperative.

Una tantum e differenza economiche di cui all'accordo dell'11 dicembre 2007

A integrazione e chiarimento di quanto stabilito nel verbale di accordo economico dell'11-12-2007 in merito al pagamento dell'una tantum e delle differenze economiche, si conviene quanto segue.


Gli importi corrisposti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 142/2001 sono computati, fino a concorrenza, a copertura delle somme di cui sopra.

Le cooperative che non abbiano erogato, in tutto o in parte, le somme di cui sopra, potranno erogarle entro il 31-12-2009, anche attraverso gli strumenti di bilancio 2009.


Tale facoltà sarà applicabile solo a seguito di comunicazione, entro il 30 settembre 2009, alle OOSS territoriali competenti di un piano di pagamento.

15 luglio 2009

ANCST - LEGACOOP




Federlavoro e Servizi - CONFCOOPERATIVE




AGCI - PSL



FILT - CGIL



FIT - CISL



UILTRASPORTI

